REGOLAMENTO (CEE) N. 3681/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 per quanto riguarda la sospensione dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2931/81 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/84 (2), ha sospeso del tutto o in parte i dazi doganali applicabili all'importazione negli altri Stati membri di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia ;

considerando che alcune sospensioni temporanee possono essere prorogate e che il tasso applicabile a vari prodotti può essere ulteriormente ridotto ;

considerando che occorre modificare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.
(2) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 20.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri	3,2
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci da 01.01 a 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina	4
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina :	
	a) Carni	4,8
	b) Frattaglie	4,1
	II. delle specie ovina e caprina :	
	ex b) Frattaglie :	
	— della specie ovina domestica	4,8
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :	
	A. d'acqua dolce :	
	I. Trote ed altri salmonidi :	
	a) Trote	2,4
03.03	Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua :	
	A. Crostacei :	
	V. altri	2,4
	B. Molluschi, compresi i testacei :	
	I. Ostriche :	
	b) altri	3,6
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :	
	D. altre	2,6
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :	
	A. freschi :	
	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	4,8
	II. dal 1° novembre al 31 maggio	3,4
	B. altri	4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03 :	
	B. altri :	
	III. non nominati	3,4
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	F. Legumi di granella, sgranati o in baccello :	
	III. altri :	
	— Fave (Vicia faba major L.) :	
	— dal 1° luglio al 30 aprile	esenzione
	— dal 1° maggio al 30 giugno	14
	— altri	2,8
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili :	
	I. Sedani-rape :	
	a) dal 1° maggio al 30 settembre	2,6
	b) dal 1° ottobre al 30 aprile	3,4
	II. Carote e navoni	3,4
	III. Ravanelli (Cochlearia armoracia)	3
	IV. altri	3,4
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Scalogni	2,4
	IJ. Porri e altri agliacei (cipolle, porraie, cipollette, ecc.)	2,6
	Q. Funghi e tartufi :	
	I. Funghi di coltivazione	3,2
	T. altri :	
	III. non nominati :	
	— Gombi [Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L) Moench] ; Moringa oleifera (Drumsticks) ; prezzemolo ; zucche	esenzione
	— Sedani a mazzi :	
	— dal 1° gennaio al 30 aprile	esenzione
	— dal 1° maggio al 31 dicembre	16
	— non nominati	3,2
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati :	
	A. Olive	3,8
	B. altri	3,6
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :	
	D. Cetrioli e cetriolini	3
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	
	— Gombi [Hibiscus esculentus L. o Abelmoschus esculentus (L) Moench]	esenzione
	— altri	2,4 (a)
	F. Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	3

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1985 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	A. Cipolle	2,7
	B. altri :	
	— Agli	2,8
	— Ravanelli (Cochlearia armoracia)	esenzione
	— non nominati	3,2 (a) (b)
08.02	Agrumi, freschi o secchi :	
	E. altri	3,2
08.04	Uve, fresche o secche :	
	A. fresche :	
	II. altre :	
	a) dal 1° novembre al 14 luglio	3,6
	b) dal 15 luglio al 31 ottobre	4,4
08.07	Frutta a nocciolo, fresche :	
	E. altre	3
08.08	Bacche fresche :	
	D. Lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	2,2
	F. altre :	
	II. non nominati	2,4
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— altre, esclusi i meloni, i cocomeri e i frutti della rosa canina	2,2
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :	
	A. Fragole, lamponi e ribeś neri (cassis)	3,6
	B. Ribes rossi, mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) e more	3,1 (c)
	D. altre :	
	— Frutti della rosa canina	esenzione
	— non nominate	3,7 (c) (d)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :	
	A. Albicocche	3,2

(a) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1985 per i funghi, ad esclusione dei funghi di coltivazione della sottovoce 07.01 Q I, disseccati, disidratati o evaporati, interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effettuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro.

(b) La riscossione di tale dazio è ridotta al 4 % fino al 30 giugno 1985 per i peperoni rossi o verdi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi, aventi un tenore di umidità inferiore o uguale a 9,5 %, ma non altrimenti preparati.

(c) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1985 per i frutti della specie Vaccinium, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri.

(d) Dazio sospeso fino al 30 giugno 1985 per i datteri congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più, non destinati alla fabbricazione di alcole. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
08.11 *(segue)*	B. Arance	3,2
	E. altre :	
	— Frutta delle voci e sottovoci 08.01, 08.02 D, 08.08 B ed F e 08.09, esclusi ananassi, meloni e cocomeri	esenzione
	— non nominate	2,2
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso) :	
	F. Macedonie :	
	II. contenenti prugne	2,4
10.01	Frumento e frumento segalato :	
	A. Spelta, destinata alla semina	4
10.06	Riso :	
	A. destinato alla semina (a)	2,4
ex 11.05	Farina, semolino e fiocchi di patate, non atti al consumo umano	3,8
12.03	Semi, spore e frutti da sementa :	
	A. Semi di barbabietole :	
	— Sementi commercializzate (b)	esenzione
	— altri	2,6
13.03	Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali :	
	B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	ex I. allo stato secco :	
	— Sostanze pectiche e pectinati	4,8
	ex II. altri :	
	— Sostanze pectiche e pectinati	2,8
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, depurati o raffinati :	
	D. altri oli :	
	II. altri :	
	a) Olio di palma :	
	2. altro	2,8
	b) non nominati :	
	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	4
	2. concreti, altrimenti presentati ; fluidi :	
	bb) altri	3
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati :	
	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	4
	B. altrimenti presentati	3,4
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	5

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	I. di oca o di anatra	3,2
	B. altre :	
	II. di selvaggina o di coniglio	3,4
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina :	
	aa) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	4
	bb) *non nominate*	5,2
	2. non nominate :	
	aa) di ovini o di caprini	4
	bb) altre	5,2
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	A. Funghi	4,6
	B. Tartufi	3,6
	D. Asparagi	3,5
	E. Crauti	4
	H. altri, compresi i miscugli :	
	— Miscugli :	
	— Miscugli detti « Türlü » comprendenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce	2,2
	— altri	4,4
	— Carote	3,5
	— non nominati	esenzione
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	5,2
	B. altre	5,2
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) :	
	B. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	5
	II. non nominate	5
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	C. altre :	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % :	
	a) Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (a)	5,7

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.05 *(segue)*	C. I. b) altre :	6
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	6
	III. non nominate :	
	— Puree di fichi	2,4
	— altre	6
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero :	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 %	4,6
	2. altri	6,4
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	6,4
	bb) altri	6,4
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	6,4
	bb) altri	6,4
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	6,4
	2. altre	6,4
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	22. altre	6,4
	bb) altre :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	22. non nominate	6,4
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	6,4
	bb) altre	6,4
	e) altre frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) altre	6,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. e) 2. altre :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) non nominate	6,4 (a)
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) altri	6,4
	2. altri :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	6,1
	bb) non nominati	6,4
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	4. Uve	4,4
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	4,4
	bb) altri	4,4
	ex 8. altre frutta :	
	— altre, esclusi i pompelmi o pomeli	4
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	
	4. Uve	4,8
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	4,8
	bb) altri	4,8
	ex 8. altre frutta :	
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	4,8
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) altre frutta :	
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	4,6
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— altre, esclusi pompelmi o pomeli	4,6

(a) La riscossione di questo dazio è sospesa fino al 30 giugno 1985 per le ciliegie dolci a polpa chiara, conservate in alcole, di diametro inferiore o uguale a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti in cioccolato. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :	
	III. altri :	
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	— Ananassi	8,4
	ex b) non nominati :	
	— Ananassi	8,4
	B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	4. di ananassi :	
	aa) contenenti zuccheri addizionati	3,8
	bb) altri	4
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :	
	5. di ananassi	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	3,8
	bb) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	3,8
	cc) senza zuccheri addizionati	4
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	8
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
	A. Vini spumanti	4,8 ECU/hl
	B. Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 °C	4,8 ECU/hl
	C. altri :	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, *presentati in recipienti contenenti :*	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	1,7 ECU/hl (a)
	— altri	2,9 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	1,3 ECU/hl (a)
	— altri	2,1 ECU/hl (a)

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.05 *(segue)*	C. II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	2 ECU/hl (a)
	— altri	3,3 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	1,5 ECU/hl (a)
	— altri	2,6 ECU/hl (a)
	III. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri :	
	— Vini di uve fresche	2,4 ECU/hl (a)
	— altri	4,1 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	3. altri :	
	— Vini di uve fresche	2 ECU/hl (a)
	— altri	3,3 ECU/hl (a)
	IV. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	2. altri :	
	— Vini di uve fresche	2,7 ECU/hl (a)
	— altri	4,6 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	3. altri :	
	— Vini di uve fresche	2,7 ECU/hl (a)
	— altri	4,6 ECU/hl (a)
	V. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	— Vini di uve fresche	0,2 ECU per % vol e per hl + 1,4 ECU/hl (a)
	— altri	0,3 ECU per % vol e per hl + 2,4 ECU/hl (a)
	b) più di due litri :	
	— Vini di uve fresche	0,2 ECU per % vol e per hl (a)
	— altri	0,3 ECU per % vol e per hl (a)

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :	
	A. Aceto di vino, presentato in recipienti contenenti :	
	I. due litri o meno	1,6 ECU/hl
	II. più di due litri	1,2 ECU/hl
23.05	Fecce di vino ; tartaro greggio :	
	A. Fecce di vino :	
	II. altri	0,4 ECU per kg di alcole totale
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove :	
	A. Ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta :	
	I. Vinaccia :	
	b) altri	0,4 ECU per kg di alcole totale